



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## Stagione Sportiva 2024/2025

### Comunicato Ufficiale N° 111 del 28 Gennaio 2025

#### **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 27 Gennaio 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

##### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

##### **RECLAMO N. 34 della società A.S.D. PIANOPOLI**

**avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.19 del 16.01.2025 (squalifica allenatore sig. SALADINO Francesco fino al 16.03.2025; squalifica calciatore Sig. MAURA Simone per TRE gare effettive).**

#### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

##### RILEVA

La società A.S.D. Pianopoli ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 12.01.2025 è stata comminata la squalifica all'allenatore Saladino Francesco fino al 16.03.2025 per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; nonché la squalifica al calciatore Maura Simone per tre gare effettive per aver colpito un avversario con un pugno in pancia.

La società reclamante nega che il proprio allenatore abbia offeso e minacciato il direttore di gara, avendo solo protestato a fronte di decisioni ritenute errate.

In ordine alla posizione del calciatore la reclamante ammette che il proprio tesserato abbia sferrato il pugno all'avversario, ma precisa che tale gesto è stato di reazione ad un fallo ricevuto.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica dell'allenatore deve essere rideterminata, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 13 C.G.S., mentre è assolutamente congrua la squalifica inflitta dal Giudice di prime cure al calciatore Maura Simone.

##### P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo e dispone la riduzione della squalifica all'allenatore SALADINO Francesco fino al 28.02.2025;

Conferma nel resto e dispone accreditarsi alla reclamante il contributo per l' accesso alla Giustizia Sportiva.

**RECLAMO N. 35 della società POL. REAL COSENZA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.52 del 09.01.2025 (squalifica del calciatore Sig. COVELLO Mario fino al 08.01.2028; squalifica del calciatore Sig. VILLELLA Giuseppe fino al 08.01.2027).**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentita la reclamante rappresentata dall' Avv. Leonetti Aristide;

RILEVA

La società reclamante ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 04.01.2025 è stata comminata la squalifica al calciatore Covello Mario fino all'08.01.2028 ed al calciatore Villella Giuseppe fino all'08.01.2027 per comportamento violento nei confronti dell'arbitro. Questa Corte ritiene, preliminarmente, necessario convocare il direttore di gara per chiarimenti in ordine agli eventi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale convoca il direttore di gara sig. Petrunaro Flavio per la seduta del 17.02.2025.

**RECLAMO N. 36 della società SSDARL SEGATO**

**avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 16.01.2025 (punizione sportiva perdita della gara SSDARL Segato vs ASD Pol. Libertas Tommaso Maestrelli del 06.01.2025 valevole per il Campionato Under 15 Provinciale C5 con il punteggio di 0 - 6; penalizzazione di un punto in classifica; ammenda di € 25,00).**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentita la società reclamante;

RILEVA

La società reclamante ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 06.01.2025, è stata disposta la perdita della gara per 0-6, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 25,00, in quanto la società SSDARL Segato non si è presentata per disputare la partita.

Il ricorso verte sui criteri adottati dalla Delegazione Provinciale di Reggio Calabria nel fissare la data della partita, trattandosi di recupero della seconda gara del campionato under 15 di calcio a 5.

Questa Corte rileva, in rito, che il ricorso si appalesa assolutamente inammissibile, in quanto non motivato in ordine alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e, pertanto, viola il disposto dell'art. 49 C.G.S.;

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il ricorso e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

**RECLAMO N. 37 della società F.C.D. ROMBIOLESE**

**avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.104 del 16.01.2025 (punizione sportiva perdita della gara F.C.D. Rombiolese vs A.S.D. Laureana 2021 del 15.12.2024 valevole per il Campionato di Prima Categoria Gir. C con il punteggio di 0-3; inibizione Dirigente Sig. GAROFANO Pietro fino al 05.02.2025; squalifica calciatore Sig. SICARI Vittorio per UNA giornata effettiva; ammenda di € 50,00).**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

## RILEVA

La società reclamante ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 15.12.2024 recuperata e conclusa in data 29.12.2024, è stata disposta la perdita della gara per 0-3, per aver schierato un calciatore, Sicari Vittorio, non tesserato al 15 dicembre 2024.

La reclamante deduce l'erroneità della decisione del Giudice Sportivo in quanto, a suo dire, il calciatore Sicari Vittorio sarebbe stato tesserato in data 11 dicembre 2024, ed, inoltre, rileva che nel corso del recupero del 29.12.2024, avrebbe partecipato alla gara per la Società A.S.D. Laureana 2021 il calciatore Capria Giuseppe, che era stato sostituito nel corso della partita sospesa. Inoltre deduce che anche la Società A.S.D. Laureana 2021 ha schierato il calciatore Valensise Davide non tesserato al momento della partita sospesa.

Ha prodotto controdeduzioni la società A.S.D. Laureana 2021, la quale ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso della F.C.D. Rombiolese, in quanto dalla documentazione dell'Ufficio Tesseramenti della L.N.D. Calabria risulta che il calciatore Sicari Vittorio sia stato tesserato in data 18.12.2024. Circa la posizione del calciatore Capria Giuseppe rileva come lo stesso fosse subentrato al capitano Ferraro nel corso della partita sospesa, per cui legittimamente ha preso parte al recupero.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Ed infatti, dalla documentazione acquisita dall'Ufficio Tesseramenti risulta che il calciatore della F.C.D. Rombiolese sig. Sicari Vittorio, sia stato tesserato solo in data 18.12.2024, e che in data 11.12.2024 era stata solo creata la pratica, che si è conclusa con l'inserimento della documentazione completa in data 18.12.2024, allorquando il tesseramento è stato convalidato.

Per quanto riguarda la posizione del calciatore Capria Giuseppe, si rileva che dal referto della gara del 15.12.2024, risulta che lo stesso sia entrato in campo al 1 minuto del secondo tempo al posto del capitano Ferraro Emmanuel, per cui era legittimato a prendere parte al recupero del 29.12.2024;

## P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il ricorso e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per accertare la posizione del calciatore Davide Valensise della società A.S.D. Laureana 2021.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi